

**Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 17 novembre 2015 – 17  
marzo 2016, n. 11416**

*Presidente Lapalorcia – Relatore Pistorelli*

*Ritenuto in fatto*

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lucca ha confermato la condanna di T.M. per il reato di ingiuria commesso ai danni dello zio P. G.P. inviandogli un messaggio sms.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo errata applicazione della legge penale attesa l'inoffensività della condotta contestata alla luce dell'evoluzione dei costumi sociali.

*Considerato in diritto*

1. II ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondata è infatti la pretesa del ricorrente di svalutare la carica offensiva dei messaggio trasmesso al P.. In tema di tutela dell'onore, ancorché in generale, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 594 c.p., è necessario fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata, esistono, tuttavia, limiti invalicabili, posti dall'art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, di guisa che alcune modalità espressive sono oggettivamente (e dunque per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, tranne che siano riconoscibilmente utilizzate ioci causa (ex multis Sez. 5, n. 19070 dei 27/03/2015 - dep. 07/05/2015, Foti, Rv. 263711). In tal senso immune da censure è la valutazione compiuta dai giudici di merito in ordine al carattere oggettivamente ingiurioso dei termini (quali «mongolo di merda» e «ladro») dispiegati dall'imputato, che si riducono a gratuiti e volgari insulti e che sono tuttora considerati tali anche tenendo conto dell'invocata evoluzione della percezione sociale dell'uso del linguaggio.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.

*P.Q.M.*

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende